NOTAIO
Alessandro Perrone


Repertorio n.9764	Raccolta n.7231
VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBL	EA STRAORDINARIA
della società cooperativa a respons	sabilità limitata
"L'ARTIGIANA COOPERATIVA DI GARANZIA - (
TÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ P	
con sede in Lecce (L	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventiquattro, addì undic	
11 gennaio 2024-	=
in Lecce e nel mio ufficio notarile sec	
lo Massa numero 37; innanzi a me dotto	
notaio in Poggiardo, iscritto nel Ruolo	
le di Lecce, senza l'assistenza dei tes	
dola la natura dell'atto, la condizione	
stessa, ne io notaio,	
è presente	
- il signor COLI' Antonio Donato, nat	
5 agosto 1973, Codice Fiscale CLO NND 7	
qualità di Presidente del Consiglio di	
gale rappresentante della società coc	=
COOPERATIVA DI GARANZIA - CONFARTIGIANA:	TO SOCIETÀ COOPERATIVA
A MUTUALITÀ PREVALENTE", con sede in Le	cce (LE) alla via Co-
simo De Giorgi numero 22, dove domid	cilia per la carica,
iscritta nel Registro delle Imprese di	Lecce con Codice Fi-
scale e Partita Iva: 00429810757 e nel	R.E.A. con il numero:
LE - 109345, Codice LEI: 815600A8B1	11B9176433, indirizzo
PEC: cooperativalartigiana@pec.it, in vi	rtù dei poteri spet-
tantigli dal vigente statuto sociale	
Sono certo io notaio della identità pe	rsonale del comparente
il quale mi richiede di elevare ver	bale non contestuale
dell'assemblea straordinaria dei soci d	della predetta società
cooperativa, tenutasi in seconda convo	ocazione il giorno 28
dicembre 2023 alle ore 17,00, in Lecce,	
Inn, alla via Cosimo De Giorgi numero 6	52, essendo andata de-
 serta la prima convocata per il giorno	
9,30 stesso luogo, per discutere e deli	
giorno di cui al relativo avviso di cor	
riportato	= =
Procedo, pertanto, e verbalizzo lo svol	
come segue	=
Il giorno 28 dicembre 2023 alle ore 1	
Hilton Garden Inn, alla via Cosimo De	
avuto inizio l'assemblea straordinaria d	
cooperativa "L'ARTIGIANA COOPERATIVA DI	
GIANATO SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALI	
quale il comparente è intervenuto qual	
siglio di Amministrazione della stessa	
denza ai sensi del vigente statuto soci	
Il presidente ha chiamato me notaio a	
blea e mi ha chiesto di far risultare	

Registrato a Lecce il 17 gennaio 2024 al n. 1194 serie 1T

quanto segue:
a) l'assemblea è stata convocata, in prima convocazione per
il giorno 27 dicembre 2023 alle ore 9,30 ed in seconda convo-
cazione per il giorno 28 dicembre 2023 ore 17,00, presso Hil-
ton Garden Inn, alla via Cosimo De Giorgi numero 62, con av-
viso affisso nella sede sociale e pubblicato il giorno 12 di-
cembre 2023 su "La Gazzetta del Mezzogiorno" per discutere e
deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Adozione nuovo statuto sociale
b) l'assemblea, in prima convocazione, è andata deserta;
c) la presenza:
1 - per il Consiglio di Amministrazione di:
- egli, COLI' Donato Antonio - Presidente,
- TURLIZZI Donato - Consigliere;
- MUCI Fernando - Consigliere;
2 - per il Collegio Sindacale:
- MELE Umberto - Presidente;
-TAMBORRINO Giuseppe-sindaco;
-MERCADANTE Marco-sindaco
nistrativo, ha constatato che:
- l'assemblea era stata regolarmente convocata come sopra in-
 dicato;
- l'assemblea era validamente costituita in seconda convoca-
zione per deliberare in merito agli argomenti posti all'ordi-
ne del giorno, essendo presenti, su un numero totale di 4472
(quattromilaquattrocentosettantadue) soci, alle ore 17,00,
numero 1005 (milleecinque) soci, di cui numero 910 (novecen-
todieci) per delega che, previo controllo della loro regola-
rità formale, sono state acquisite agli atti della coopera-
tiva per essere ivi conservate
Il Presidente ha dichiarato, quindi, aperta la seduta ai
sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale e,dopo i saluti
di rito, ha proposto quale segretario dell'assemblea me nota-
io Alessandro Perrone
Ha messo ai voti la proposta che, per alzata di mano, dopo
prova e controprova, è stata approvata all'unanimità
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presi-
dente, premessa la necessità di adeguare le norme statutarie
agli attuali inderogabili dettati normativi,dà lettura
all'assemblea del nuovo testo dello statuto sociale predispo-
sto dall'organo amministrativo, composto da numero 34(trenta-
quattro)articoli, che una volta approvato, costituirà parte
integrante del presente atto
Il Presidente, ricordando che il nuovo testo dello statuto so-
ciale è stato depositato presso la sede sociale nei termini
di legge e di Statuto affinchè ciascun socio potesse prender-
ne visione od estrarre copia, ha dichiarato aperta la discus-
sione

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha messo a votazione l'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale. -----L'assemblea dei soci, per alzata di mano, all'unanimità, dopo prova e controprova, ha deliberato di approvare il nuovo testo dello statuto sociale del quale il Presidente ha già dato lettura e che, composto da numero 34 articoli, qui si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.----Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ha dichiarato sciolta l'assemblea alle ore 18,30-----Spese di atto a carico della società. -----Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo approva e conferma, dichiarandolo conforme a verità e lo sottoscrive con me Notaio come per legge. Consta il presente verbale di due fogli, scritti a mia cura, con mezzo elettronico, da persona di mia fiducia su pagine cinque sin qui. Viene sottoscritto alle ore sedici e quindici. Firmato: COLI' Antonio Donato, Alessandro Perrone Notaio.

Firmato: COLI' Antonio Donato, Alessandro Perrone Notaio. Sigillo.





STATUTO SOCIALE
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Art. 1 - Denominazione È costituita una società cooperativa
di garanzia a mutualità prevalente denominata: "L'Artigiana
Confidi - Confartigianato Lecce"
Art. 2 - Sede
2.1 Il Confidi ha sede nel Comune di Lecce all'indirizzo ri-
sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro
delle imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni
di attuazione del codice civile
2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-
rizzo del comune indicato sub 2.1 con semplice decisione del
Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiara-
zioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese;
spetta, invece, ai soci decidere il trasferimento della sede
in comune diverso da quello indicato sub 2.1
2.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di
rappresentanza potranno essere istituite o soppresse con sem-
plice decisione del Consiglio di Amministrazione su tutto il
territorio nazionale
Art. 3 - Durata La durata del Confidi è fissata fino al 31
Dicembre 2050. La durata può essere prorogata, o il Confidi
anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea
Straordinaria dei soci
Titolo II
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Art. 4 - Normativa Generale
Al Confidi si applicano le disposizioni previste nel presente
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenu-
te nel Libro V, Titolo VI, Capo I, del Codice Civile nonché,
in quanto compatibili, quelle in materia di società per azio-
ni previste dal Libro V, Titolo V, Capo V, del codice medesi-
mo
Art. 5 -Normativa speciale
Al Confidi si applicano anche tutte le leggi speciali in ma-
teria, in particolare le disposizioni contenute nel Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, nella Legge 7 marzo 1996, n. 108, le di-
sposizioni contenute nel titolo III del D. Lgs. 13 agosto
2010, n. 141, ivi comprese le relative disposizioni di attua-
zione, nonché quelle di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e comunque in
quanto applicabile, la normativa vigente in materia di disci-
plina dell'attività di garanzia dei fidi e confidi
Art. 6 - Regime mutualistico Il Confidi, nell'ambito delle
proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimen-
to degli obiettivi di scambio mutualistico prevalente ai sen-
si dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile
Titolo III

ALLEGATO: A
REPERTORIO N.9764
RACCOLTA N.7231

------ ECOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ-----

Art. 7 - Scopo e oggetto-----7.1 Il Confidi, che è basato sui principi della mutualità prevalente e non ha fine di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l'ammodernamento delle attività dei soci, fornendo 2 garanzie per agevolare la concessione di ogni forma di credito, nonché consentire un più facile accesso a tutti i prodotti finanziari, bancari e parabancari destinati all'esercizio dell'attività dei soci. Il Confidi, inoltre, assiste i soci nella formulazione, predisposizione e presentazione di richieste di finanziamento, di accesso a servizi finanziari e di ammissione ad agevolazioni finanziarie di qualunque tipo e genere previste dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria. Il Confidi può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative svolgenti attività affini o analoghe o comunque annesse e collegate, nonché, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari, e mobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali e rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. ------7.2 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: del D.lgs. 10 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria, del D.lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, in materia d'intermediazione finanziaria; della legge n. 326 del 2003 articolo 13 e sequenti, in tema di disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.-----7.3 Il Confidi potrà svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti dei soci.-----Art. 8 - Disciplina dell'Attività-----8.1 Il socio può ottenere dal Confidi prestazioni di garanzia soltanto dopo un mese dalla sua iscrizione nel libro dei soci. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa all'unanimità, può decidere che il Confidi conceda garanzia senza l'osservanza di tale termine a favore di soci in particolari situazioni di urgente necessità. -----8.2 Le garanzie prestate devono essere, di massima, proporzionali alle quote versate da ciascun socio. Tuttavia, nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:----a. della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del richiedente е delle prospettive economico dell'attività svolta; -----b. della durata e natura dei finanziamenti richiesti e delle garanzie che il socio offre; -----c. della esposizione complessiva del Confidi per garanzie già

-----Titolo IV SOCI-----

- sivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale il Confidi si scioglie e deve essere posta in liquidazione. 9.2 Possono essere soci le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, le piccole e medie imprese in qualsiasi forma organizzate, nonché le per-
- sone fisiche che svolgano attività professionale a qualsiasi titolo.-----
- 9.3 Tutti i soci devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale ed essere iscritti 3 alla Confartigianato.
- 9.4 I soci non devono essere sottoposti a liquidazione giudiziale, né aver riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Non può essere socio, il socio di altro Confidi o che da questa sia stato escluso. Il socio che ha cessato l'attività per pensionamento, su richiesta accettata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità, può rimanere tale per accedere ad eventuali specifiche convenzioni agevolative riservate ai soci.---
- Art. 10 Ammissione-----
- 10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione contenente:-----
- a. se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, email, pec e indicazione dell'attività svolta;
- b. se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, email, pec e l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con il Confidi, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

```
10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato
ed annotata nel Libro Soci. -----
10.3 Il nuovo socio può sottoscrivere una o più quote, fatta
salva la sottoscrizione minima di una quota di euro 25,82
(venticinque virgola ottantadue), ciò compatibilmente con le
disposizioni particolari relative alla garanzia prestata in
rapporto alla quota o alle quote sottoscritte e versate. -----
10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la de-
liberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata en-
tro sessanta giorni all'interessato. In questo caso, l'aspi-
rante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del
diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,
la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-
mente convocata, in occasione della prima successiva riunio-
ne.-----
10.5 Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bi-
lancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con
riguardo all'ammissione dei nuovi soci.-----
Art. 11 - Obblighi-----
I soci sono obbligati a:-----
a. pagare immediatamente la quota o le quote sottoscritte e
versate nonché a versare l'eventuale sovrapprezzo determinato
dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio
su proposta del Consiglio di Amministrazione e ogni altro
onere dovuto, quali, a titolo esemplificativo e non esausti-
vo, gli apporti al fondo rischi ed i contributi associativi; -
b. pagare, all'atto dell'iscrizione, la tassa di ammissione
il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di
Amministrazione; ------
c. trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le
notizie da questo richiesti attinenti l'attività imprendito-
riale o professionale svolta; essi, in particolare, sono te-
nuti a trasmettere i dati e le notizie relativi al rispetto
dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese,
nonché i dati e le notizie relativi all'eventuale mutamento
della sede legale o della proprietà dell'azienda, a fusioni,
scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività im-
prenditoriale;-----
d. osservare il presente statuto, i regolamenti, le delibera-
zioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, oltre
che a favorire gli interessi del Confidi;-----
e. rimborsare le eventuali spese sostenute dal Confidi per
loro conto; ------
f. risarcire il Confidi dei danni e delle perdite subite im-
putabili a loro comportamenti od omissioni.-----
Art 12 - Perdita della qualità di socio-----
La qualità di socio si perde per decadenza, recesso o esclu-
sione ed è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel Li-
bro Soci.-----
```

Art. 13 - Decadenza
La decadenza si verifica per morte della persona fisica ovve-
ro per cessazione dell'attività ed opera automaticamente dal
verificarsi dell'evento. Il Consiglio di Amministrazione, ve-
rificato l'avverarsi della decadenza, provvede alla cancella-
zione dal Libro Soci del socio decaduto
Art. 14 - Recesso
14.1 Il socio può recedere quando non abbia favorevolmente
concorso alle deliberazioni riguardanti:
a. le modificazioni sostanziali e significative dell'oggetto
sociale;
b. la trasformazione del Confidi;
c. il trasferimento della sede sociale all'estero;
d. la revoca dell'eventuale stato di liquidazione;
e. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal-
lo statuto;
f. la modifica dei criteri di determinazione del valore della
partecipazione in caso di recesso;
g. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di
voto o di partecipazione;
h. la proroga del termine.
14.2 Il recesso non può riguardare parte della quota
14.3 Il socio può altresì recedere in qualsiasi momento con
il preavviso di almeno novanta giorni dalla chiusura
dell'esercizio in corso; il recesso non può essere esercitato
prima che siano decorsi due anni dall'acquisto della qualità
di socio
14.4 Il recesso deve essere comunicato al Confidi con lettera
raccomandata o pec e viene esaminato dal Consiglio di Ammini- strazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimen-
_
to
14.5 Qualora il Consiglio di amministrazione non ravvisi la
sussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso, deve
darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro ses-
santa giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è
legittimato a proporre opposizione davanti al Tribunale ter-
ritorialmente competente, salvo quanto disposto dal successi-
vo Art. 34
14.6 Sul recesso di cui al comma 3 che precede, il Consiglio
di Amministrazione delibera favorevolmente a condizione che
sia salvaguardata la stabilità patrimoniale del Confidi
14.7 Il recesso, qualora non intervenga una delibera di di-
niego da parte del Consiglio di Amministrazione, esplica ogni
effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comu-
nicazione del provvedimento di accoglimento, fermo in ogni
caso quanto previsto dal successivo Art. 16
14.8 Il recesso, per i rapporti mutualistici, ha effetto,
ferma la previsione di cui al precedente comma 3, primo pe-
riodo, del presente articolo, con la chiusura dell'esercizio
sociale in corso; mentre ha effetto a decorrere dall'eserci-

```
zio successivo qualora pervenga oltre il termine di cui al
citato comma 3, primo periodo. Il recesso viene annotato nel
Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione. ------
14.9 Il socio che manifesta la volontà di recedere, deve
prioritariamente provvedere ad assolvere le obbligazioni per
le quali il Confidi ha prestato garanzia; in difetto il Con-
siglio di Amministrazione può negare il recesso.-----
Art. 15 - Esclusione-----
15.1 L'esclusione del socio può avere luogo per: ------
a. gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla
legge, dallo statuto o dai regolamenti; ------
b. mancanza dei requisiti previsti per l'ammissione a socio;
c. il mancato pagamento delle quote; -----
d. interdizione ed inabilitazione sopravvenuta. 15.2 L'esclu-
sione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione
e comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o pec entro i quindici giorni suc-
cessivi alla deliberazione. -----
15.3 Contro la deliberazione di esclusione, entro il termine
di sessanta giorni, il socio può proporre opposizione innanzi
al Consiglio di Amministrazione salvo quanto disposto dal
successivo Art. 33.----
Art.16 - Responsabilità del socio cessato-----
16.1 Il socio cessato, ed eventualmente i suoi eredi, rispon-
de verso il Confidi per il pagamento dei conferimenti non
versati per un anno dal giorno in cui si è verificata: ------
a. la decadenza;------
b. l'esclusione;-----
c. il recesso.-----
16.2 Qualora il socio cessato abbia assunto obbligazioni i
cui effetti si producono anche successivamente alla cessazio-
ne, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute,
eventualmente anche dai suoi eredi. -----
16.3 Il socio cessato risponde verso il Confidi del pagamento
delle obbligazioni per le quali questa ha prestato garanzia
in suo favore. ------
16.4 Se entro un anno dalla cessazione si manifesta l'insol-
venza del Confidi, il socio cessato ed eventualmente i suoi
eredi sono obbligati verso questa nei limiti di quanto rice-
vuto per la liquidazione della quota.-----
Art. 17 - Liquidazione della quota-----
17.1 Il socio cessato e/o i suoi eredi hanno diritto soltanto
al rimborso, su loro richiesta, del valore nominale delle
quote sottoscritte eventualmente ridotto in proporzione alle
perdite imputabili al capitale. ------
17.2 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi-
lancio dell'esercizio in cui si è verificata la cessazione
del socio. ------
17.3 Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta
giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui
```

si è verificata la cessazione. ------17.4 Il Consiglio di Amministrazione, qualora accerti che il pagamento delle quote provocherebbe una diminuzione superiore al venti per cento, rispetto all'esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale, deve deliberare il rinvio del pagamento non oltre il termine di due -----Titolo V CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO NETTO------Art. 18 - Capitale sociale e patrimonio netto-----18.1 Il capitale sociale del Confidi non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue). ------18.2 Il capitale sociale non può essere inferiore al limite minimo indicato dall'articolo 13, comma 14, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326. -----18.3 Ai sensi dell'articolo 13, comma 16, Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 come convertito della Legge 24 novembre 2003, n. 326, se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito del presente statuto, gli Amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo ovvero lo scioglimento del Confidi. ------18.4 Ciascun socio deve sottoscrivere quote per un importo non inferiore a euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e non superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale. 18.5 La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro Soci. ------18.6 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi. ------18.7 Il patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 13, comma 14, della Legge 24 novembre 2003, n. 326. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto, almeno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione. 18.8 Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, della 24 novembre 2003, n. 326, quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal precedente comma 7 gli amministratori sottopongono all'Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del Confidi. 18.9 Il Patrimonio del

Confidi è costituito:
a. dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote
sottoscritte dai soci;
b. dalla riserva legale formata con quote degli avanzi di ge-
c. dai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione e laddove previsti per legge; d. da fondi
formati da eventuali contributi dello stato e/o enti pubbli-
ci;
e. da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o
privati;
f. da ogni altra riserva. Il patrimonio di cui sopra, salvo
il diverso utilizzo del fondo di cui al punto c., deve essere
destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al
raggiungimento degli scopi sociali ex art. 7.1
Art. 19 - Trasferimento delle quote
Le quote non sono trasferibili, salvo che per causa di morte,
a condizione che l'avente causa sia in possesso dei requisiti
richiesti per l'ammissione a socio e previa delibera favore-
vole del Consiglio di Amministrazione
20.1 Sono costituiti uno o più fondi rischi destinati alla
copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal
Confidi in forza delle convenzioni da questa stipulate con le
banche e gli altri enti finanziari
20.2 Il fondo rischi è costituito dai contributi ad esso
espressamente destinati dai soci, dagli Enti pubblici e/o
privati
Titolo VI ESERCIZIO SOCIALE
Art. 21 - Esercizio sociale e Bilancio
21.1 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si conclude il
31 dicembre di ogni anno
21.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministra-
zione redige il bilancio in base ai principi ed alle disposi-
zioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile
e delle disposizioni speciali in materia
21.3 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-
le. Qualora lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea
può essere convocata entro centottanta giorni. In questo caso
gli amministratori segnalano nella relazione, di cui
all'articolo 2428 del Codice Civile, le ragioni della dila-
zione
21.4 Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori
al Collegio Sindacale, con la relazione sulla gestione, alme-
no trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che
deve discuterlo
1.5 Gli eventuali utili ed ogni altro residuo attivo non pos-
sono essere distribuiti ai soci ma sono 7 assegnati a riserva

degli utili netti annuali nel fondo di riserva legale. Resta
salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di delibe-
rare la destinazione di risorse della riserva statutaria or-
dinaria a fondo rischi, in funzione delle esigenze operative
delle convenzioni
Art. 22 - Divieti ed obblighi
22.1 È fatto divieto al Confidi di:
a. distribuire i dividendi;
b. adottare strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione
ai soci e di remunerarli;
c. distribuire le riserve fra i soci
22.2 È fatto obbligo al Confidi di devoluzione, in caso di
scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-
to il capitale sociale, ai fondi di garanzia inter-consortili
ovvero al Ministero dell'Economia e delle Finanze giusta il
disposto dell'art. 13 della Legge 326/2003
Titolo VII ORGANI DEL CONFIDI
Art. 23 - Organi della Confidi
Sono organi del Confidi:
a. Assemblea;
b. Consiglio di Amministrazione;
c. Presidente e il Vicepresidente;
d. Collegio Sindacale;
e. Direttore Generale
Art. 24 - Assemblea dei soci
24.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, di
regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, purché in Italia
24.2 L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può tenersi, con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per
audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano ri-
spettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di
parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario
che: - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a
mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'iden-
tità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli
stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riu-
nione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al
soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
Assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli
intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - vengano
indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di
Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura
del Confidi, nei quali gli intervenuti potranno affluire, do-
vendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno
presenti il Presidente e il Segretario
24.3 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da
almeno novanta giorni nel Libro Soci. Ciascun socio ha dirit-

to ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta .-24.4 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Confidi. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente 8 indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o ai dipendenti del Confidi, né alle cooperative da essa controllate o agli Amministratori, ai Sindaci o ai dipendenti di queste. -----24.5 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----24.6 L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea mediante pubblicazione su almeno uno dei seguenti quotidiani: a. "La Gazzetta del Mezzogiorno",----b. "Il Quotidiano di Puglia", c. "Il Messaggero". L'avviso di convocazione deve, altresì, essere affisso in modo visibile presso la sede sociale entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. ------24.7 L'Assemblea Ordinaria:----a. Approva il bilancio; -----b. Nomina e revoca gli Amministratori, il Presidente e il Vicepresidente; -----c. Nomina i Sindaci e il presidente del Collegio Sindacale; d. Determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci; e. Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci: ----f. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento degli atti del Consiglio di Amministrazione; -----g. Tratta gli argomenti che vengono posti alla sua attenzione da parte del Consiglio di Amministrazione. -----24.8 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione, sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. ------24.9 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può esser fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta

giorni dalla data della prima.-----24.10 In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e le deliberazioni assunte vanno comunicate ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.-----24.11 L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci, presenti o rappresentati, che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. In entrambi i casi l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati. Nel caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Per le nomine delle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano d'età. ------24.12 L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci, presenti o rappresentati, che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei 9 soci. In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci, presenti o rappresentati, che rappresentino almeno un quidicesimo dei voti spettanti alla totalità dei soci. Per deliberare lo scioglimento anticipato del Confidi è necessario il voto favorevole di almeno un terzo della totalità dei soci con diritto al voto. -----24.13 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e, ove necessari, due scrutatori scegliendoli fra i soci. I verbali dell'Assemblea Straordinaria sono redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano, ovvero con schede cartacee o con modalità informatiche, a scelta del Presidente dell'Assemblea.----24.14 Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, ove nominati. -----24.15 In base a quanto previsto dall'art. 2540 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea Generale dalle Assemblee Separate convocate dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla regione di appartenenza dei soci. Per tale convocazione dovranno essere osservate le sequenti formalità:----a. Le Assemblee Separate devono essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea Generale;----b. Le date di convocazione per le singole Assemblee Separate potranno essere diverse per ognuna di esse ma, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale;----c. Anche per le Assemblee Separate dovrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione, che dovrà essere di almeno 24 ore successive a quella della prima; -----d. Nell 'avviso dovrà essere indicata la sede di convocazione di ciascuna Assemblea Separata; ----e. Nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee Separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea Generale e per l'elezione dei propri delegati a questa Assemblea. Per la partecipazione dei soci alle Assemblee Separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni, si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente statuto. Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assembla delle sezioni di cui fa parte o di farsi rappresentare da un altro socio della stessa sezione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori appositamente designato dal Consiglio, interverrà a ciascuna Assemblea Separata. Ogni Assemblea Separata elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli fra i soci, i delegati all'Assemblea Generale in proporzione di un delegato ogni cinquanta soci o frazione di cinquanta soci presenti o rappresentati, ed ha il potere di precisare ai propri delegati le questioni da prospettare all'Assemblea Generale sulle materie poste all'ordine del giorno. I processi verbali delle Assemblee Separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza o di astensione per ogni deliberazione presa. L'Assemblea Generale è costituita dai delegati delle Assemblee Separate, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee Separate condiziona la validità dell'Assemblea Generale in prima o in seconda convocazione. Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei 10 voti di ciascuna deliberazione riportati nelle Assemblee e risultanti dalla lettera di delega, sottoscritta dal Presidente e dal segretario delle Assemblee Separate, della quale ogni delegato dovrà essere munito.-----Art. 25 - Consiglio di Amministrazione-----

25.1 Il Confidi è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione, composto da un numero di membri pari a quattro, eletti dall'Assemblea tra i soci iscritti al Confidi da almeno un anno. 25.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rielegqibili una o più volte per uguale periodo .-----25.3 L'Amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.-----25.4 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea.-----25.5 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e chi resta in carica deve convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.----25.6 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione una volta al mese e, comunque, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza. Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso recapitato con qualsiasi mezzo idoneo. Nei casi d'urgenza il termine può essere anche di un solo giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal Consigliere più anziano d'età. Gli Amministratori devono astenersi dal votare le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con la partecipazione disgiunta dei componenti in luoghi diversi purché audio o video collegati e tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. ------25.7 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatti salvi quelli che sono riservati per legge o dallo statuto all'Assemblea dei soci. A solo titolo esemplificativo spetta al Consiglio: a. Accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello Statuto;-----b. Stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti; -----c. Redigere il Bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso; ----d. Autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento del Confidi; ----e. Autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti del Confidi. ------25.8 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio di Amministrazione. -----25.9 Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita i poteri.-----Art. 26 - Rappresentanza e Firma sociale-----La rappresentanza legale del Confidi di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti.-----Art. 27 - Compensi del Presidente e degli Amministratori -----27.1 L'Assemblea delibera all'atto della nomina un compenso annuo lordo a favore del solo Presidente per l'assolvimento delle sue funzioni e per i particolari compiti di coordinamento a carattere continuativo a lui affidati.-----27.2 A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione compete, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che viene deliberato dall'Assemblea nel suo ammontare lordo in occasione della nomina.-----Art. 28 - Collegio Sindacale-----

```
28.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi
e due supplenti eletti dall'Assemblea ai sensi di legge.
L'Assemblea provvede anche ad attribuire la Presidenza del
Collegio ad uno dei Sindaci Effettivi. ------
28.2 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Confi-
di. -----
28.3 Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consi-
qlio di Amministrazione e dell'Assemblea. ------
28.4 I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e cioè
sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica
e sono rieleggibili. ------
28.5 Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza
assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti
i presenti.-----
28.6 Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere
scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
28.7 Il compenso del Presidente e dei Sindaci Effettivi viene
determinato dall'Assemblea al momento della loro nomina nella
misura prevista dal D.M. 20/7/2012 n.140 e successive modifi-
cazioni e integrazioni.-----
Art. 29 - Revisione Legale e Certificazione del bilancio-----
29.1 La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio
Sindacale ovvero da una Società di Revisione iscritta presso
il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze in applicazione del D.Lgs. n. 39/2010.--
29.2 Una Società di Revisione in possesso dei requisiti ri-
chiamati dall'art. 11 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, qua-
lora ricorrano i presupposti di cui alla citata normativa,
provvede alla certificazione annuale del bilancio. ------
29.3 La relazione di certificazione è allegata al progetto di
bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----
29.4 Il compenso per l'attività di revisione viene determina-
to dall'Assemblea al momento della nomina nella misura previ-
sta dal D.M. 20/7/2012 n.140 e successive modificazioni e in-
tegrazioni.------
Art.30 - Direttore Generale-----
30.1 Al Direttore Generale spettano la direzione e il coordi-
namento delle attività della Confidi per come deliberate dal
Consiglio di Amministrazione, che lo nomina determinandone il
compenso. -----
30.2 Egli inoltre-----
a. prende parte, con parere consultivo, alle adunanze del
Consiglio di Amministrazione; -----
b. sovrintende al generale funzionamento degli uffici; ------
c. è il capo del personale, assicurando, in tal modo, la con-
duzione unitaria delle iniziative del Confidi ed ha il potere
```

di proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di as-
sunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenzia-
mento del personale stesso;
d. sottopone al Consiglio di Amministrazione, con suo parere
motivato, le richieste di concessione della garanzia formula-
te dai Soci
Titolo VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 31 - Scioglimento e Liquidazione
31.1 Il Confidi, oltre che nei casi previsti dalla legge, può
essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assem-
blea straordinaria.
31.2 In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina
uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e ob-
blighi
31.3 In caso di cessazione del Confidi, il patrimonio socia-
le, adempiute tutte le obbligazioni sociali e restituito ai
soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al
valore nominale, deve essere devoluto ai sensi dell'articolo
13, comma 19 della legge 24 novembre 2003, n. 326
31.4 Anche nel caso di scioglimento del Confidi al socio o in
caso di morte ai suoi eredi non spettano in ogni caso il rim-
borso di eventuali quote emesse dal Confidi ed assegnate a
titolo gratuito e di eventuali accrescimenti a titolo gratui-
to del valore nominale della quota posseduta
31.5 In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimangono
valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite
dal Confidi.
Art. 32 - Trasformazione e fusione
Ai sensi dell'art. 13, comma 43, del d.l. n. 269/2003, con-
vertito nella legge n. 326/2003, in caso di fusione o tra-
sformazione del Confidi in un ente diverso da confidi ovvero
da una banca di cui all'art. 13 del d.l. n. 269/2003, il pa-
trimonio corrispondente a quello pervenuto al Confidi per ef-
fetto di precedenti trasformazioni e (o) fusioni di società
cooperative, al netto del valore dei rispettivi capitali so-
ciali comunque costituiti, deve essere devoluto, sulla base
della disciplina applicabile, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.
11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 o ai fondi
interconsortili competenti di cui all'art. 13, commi 20 e 21,
del d.l. 269/2003
Titolo IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.
Art. 33 - Regolamenti
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare
l'ordinato e regolare funzionamento del 13 Confidi, può ap-
provare uno o più Regolamenti in applicazione del presente
statuto.
Art. 34 - Rinvio alle disposizioni del codice civile
Art. 34 - Rinvio alle disposizioni del codice civile

		e dei confi	
		Alessandro	

Certificato di conformità di copia digitale a originale analogico (art. 23, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68 - ter, L. 16/2/1913 n. 89) Certifico io sottoscritto dottor Alessandro Perrone, notaio in Poggiardo (LE), iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Lecce, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di vigenza dal 2/09/2022 al 2/09/2025, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato certification Authority), che la presente copia , contenuta in supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, D. Lgs. 7/3/2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e della esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge". In Poggiardo, al Viale Giovanni Capreoli numero 121,oggi 17 gennaio 2024